

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. XII

N. 126

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 29 OTTOBRE 1993

Risoluzione

legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di risoluzione del Consiglio concernente l'introduzione nella Comunità europea di servizi di comunicazioni personali via satellite

Annunziata il 14 dicembre 1993

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il progetto della Commissione al Consiglio (COM(92)0171),

consultato dalla Commissione conformemente alla sua lettera del 30 aprile 1993,

visti la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (A3-0302/93).

1. approva il progetto della Commissione, fatte salve le modifiche ad esso apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza il suo progetto, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;

3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali al progetto della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e

alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.

ENRICO VINCI
Segretario generale

MARIE ANNE ISLER BEGUIN
Vicepresidente

Progetto di risoluzione del Consiglio concernente l'introduzione nella Comunità europea di servizi di comunicazioni personali via satellite (COM(93)0171 – C3-0228/93)

Il progetto è stato approvato con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
(Emendamento n. 1) <i>Titolo</i>	(Emendamento n. 1) <i>Titolo</i>
Progetto di risoluzione del Consiglio sull'introduzione nella Comunità europea di servizi di comunicazioni personale via satellite	Proposta di risoluzione del Consiglio sull'introduzione nella Comunità europea di servizi di comunicazioni personali via satellite
(Emendamento n. 2) <i>Visto primo bis (nuovo)</i>	(Emendamento n. 2) <i>Visto primo bis (nuovo)</i>
(Emendamento n. 3) <i>Visto primo ter (nuovo)</i>	su proposta della Commissione
(Emendamento n. 4) <i>Dodicesimo considerando</i>	(Emendamento n. 3) <i>Visto primo ter (nuovo)</i>
considerando che la ristretta gamma dello spettro attualmente assegnata, in generale, alla fornitura di servizi radiomobili via satellite richiede che si esamini con attenzione l'introduzione di servizi di comunicazioni personale via satellite;	previa consultazione del Parlamento europeo,
	(Emendamento n. 4) <i>Dodicesimo considerando</i>
	considerando che la ristretta gamma dello spettro attualmente assegnata, in generale, alla fornitura di servizi radiomobili via satellite richiede che si esamini con attenzione l'introduzione di servizi di comunicazioni personale via satellite e che nell'assegnazione futura di frequenze emerge un interesse comune da tutelare attraverso una procedura adeguata della Comunità;

TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Emendamento n. 5)
Tredicesimo considerando

considerando che la definizione di norme adeguate riveste un'importanza decisiva per la creazione di un ambiente competitivo per la fornitura di sistemi, servizi e apparecchiature di comunicazioni personali via satellite; che l'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) dovrebbe svolgere un ruolo primario nella tempestiva elaborazione di tali norme e nel contesto delle norme internazionali utilizzate da tutti i partner nel commercio internazionale;

(Emendamento n. 6)
Diciottesimo considerando

considerando che le consultazioni con le parti interessate hanno confermato la necessità di esaminare quanto prima l'importanza dei servizi di comunicazioni personali via satellite; che è pertanto auspicabile proseguire le consultazioni bilaterali e multilaterali con tutte le parti interessate;

(Emendamento n. 7)
RICONOSCE, paragrafo 3

3. che la Comunità deve elaborare una politica lungimirante e proattiva, nonché un contesto regolamentare che consenta l'introduzione dei servizi di comunicazioni personali via satellite tenendo conto della natura globale di tali sistemi e dell'opportunità di un'azione coordinata della Comunità;

TESTO

PROPOSTO DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 5)
Tredicesimo considerando

considerando che la definizione di norme adeguate riveste un'importanza decisiva per la creazione di un ambiente competitivo per la fornitura di sistemi, servizi e apparecchiature di comunicazioni personali via satellite; che l'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) dovrebbe svolgere un ruolo primario nella tempestiva elaborazione di tali norme e nel contesto delle norme internazionali utilizzate da tutti i partner nel commercio internazionale; che per la fissazione di adeguate norme internazionali la Commissione si avvarrà utilmente dei poteri a essa attribuiti ai sensi dell'art. 229, paragrafo 2, del Trattato CEE;

(Emendamento n. 6)
Diciottesimo considerando

considerando che le consultazioni con le parti interessate hanno confermato la necessità di esaminare quanto prima l'importanza dei servizi di comunicazioni personali via satellite; che è pertanto auspicabile proseguire le consultazioni bilaterali e multilaterali, coordinandole a livello comunitario, con tutte le parti interessate;

(Emendamento n. 7)
RICONOSCE, paragrafo 3

3. che la Comunità deve elaborare una politica lungimirante e proattiva per un'azione comunitaria coordinata nonché un contesto regolamentare con adeguate disposizioni legislative o norme che consenta l'introduzione dei servizi di comunicazioni personali via satellite tenendo conto della natura globale di tali sistemi;

TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Emendamento n. 8)

RICONOSCE, paragrafo 3 bis (nuovo)

(Emendamento n. 9)

RIBADISCE PERTANTO

L'importanza di elaborare una politica comunitaria dei sistemi e dei servizi di comunicazioni personali via satellite, basata sulle attuali politiche comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, nei settori spaziale, dello sviluppo regionale e in quello commerciale in generale e in particolare nel settore delle telecomunicazioni mobili e via satellite, tenendo conto del fatto che tali sistemi sono di proprietà internazionale e operano in ambito internazionale;

(Emendamento n. 10)

*INVITA ALTRESÌ LA COMMISSIONE,
paragrafo 1*

1. ad analizzare quale significato assumano i sistemi di comunicazioni personali via satellite ai fini della formulazione delle politiche comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, nel settore spaziale, commerciale, industriale e dello sviluppo regionale;

TESTO

PROPOSTO DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 8)

RICONOSCE, paragrafo 3 bis (nuovo)

(Emendamento n. 9)

RIBADISCE PERTANTO

3. bis l'impiego a un'azione comunitaria coordinata sulla base degli articoli corrispondenti del trattato CEE nelle relazioni interne ed esterne della Comunità;

la necessità di elaborare una politica comunitaria vincolante dei sistemi e dei servizi di comunicazioni personali via satellite, basata sulle attuali politiche comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, nei settori spaziale, dello sviluppo regionale e in quello commerciale in generale e in particolare nel settore delle telecomunicazioni mobili e via satellite, tenendo conto del fatto che tali sistemi sono di proprietà internazionale e operano in ambito internazionale;

(Emendamento n. 10)

*INVITA ALTRESÌ LA COMMISSIONE,
paragrafo 1*

1. ad analizzare quale significato assumano i sistemi di comunicazioni personali via satellite ai fini della formulazione delle politiche comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, nel settore spaziale, commerciale, industriale e dello sviluppo regionale tenendo conto delle conseguenze per le attuali e future infrastrutture di terra degli Stati membri nell'ambito dei servizi di comunicazioni personali;

TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Emendamento n. 11)

*INVITA ALTRESÍ LA COMMISSIONE,
paragrafo 3*

3. a seguire attentamente gli sviluppi internazionali, soprattutto per quanto concerne le procedure regolamentari in vigore negli Stati Uniti e a consultare, se del caso, i paesi extracomunitari in merito all'introduzione coordinata di tali sistemi a livello mondiale;

(Emendamento n. 12)

*INVITA ALTRESÍ LA COMMISSIONE,
paragrafo 4*

4. a potenziare la sua collaborazione con l'ETSI e con l'ERC/ERO nell'analisi, rispettivamente, dei problemi pertinenti in materia di normalizzazione e di frequenza;

(Emendamento n. 13)

*INVITA ALTRESÍ LA COMMISSIONE,
paragrafo 6*

6. a definire una piattaforma di dibattito strategico tra tutte le parti interessate, in grado di proporre raccomandazioni dettagliate per l'elaborazione di una politica comunitaria coerente;

TESTO
PROPOSTO DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 11)

*INVITA ALTRESÍ LA COMMISSIONE,
paragrafo 3*

3. a seguire in una prospettiva di cooperazione gli sviluppi internazionali, soprattutto per quanto concerne le procedure regolamentari in vigore negli Stati Uniti e a consultare, se del caso, i paesi extracomunitari in merito all'introduzione coordinata di tali sistemi a livello mondiale;

(Emendamento n. 12)

*INVITA ALTRESÍ LA COMMISSIONE,
paragrafo 4*

4. ad assicurare la sua collaborazione con l'ETSI (Istituto europeo per le norme nel settore delle telecomunicazioni), con l'ERC/ERO (the European Radio Communication Committee/the European Radio Communication Organisation) nell'analisi, dei problemi pertinenti in materia di normalizzazione e di frequenze;

(Emendamento n. 13)

*INVITA ALTRESÍ LA COMMISSIONE,
paragrafo 6*

6. a definire una piattaforma di dibattito strategico tra tutte le parti interessate, in grado di proporre raccomandazioni dettagliate per l'elaborazione di una politica comunitaria coerente, il cui parere possa servire all'elaborazione di disposizioni legislative comuni o norme per un orientamento concordato in sede di assegnazione di frequenze;

TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

—
(Emendamento n. 14)

*INVITA ALTRESÍ LA COMMISSIONE,
paragrafo 8*

8. a riferire periodicamente sui progressi nel settore e, se del caso, proporre misure e/o azioni appropriate.

TESTO

PROPOSTO DAL PARLAMENTO EUROPEO

—
(Emendamento n. 14)

*INVITA ALTRESÍ LA COMMISSIONE,
paragrafo 8*

8. a riferire ogni due anni per parere al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi nel settore e, se del caso, proporre misure e/o azioni appropriate, basate sugli articoli pertinenti del trattato.

